

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1/12/71 presso lo stabilimento TERIM di Baggiovara di Modena tra i Sigg. Montrsi Rag. Ermanno ed Ognibene Ing. Romano in rappresentanza della Direzione e delegati aziendali Sigg. Passarella Domenico, Terri Sergio, Donato Daniele e Baraldi Bruno assistiti dai rappresentanti le organizzazioni Sindacali FIM, FIOM, UILM Malavolti Franco, Trovato Antonino, Incerti Mario si è stipulato il presente accordo fermo restando quanto previsto dai precedenti accordi Aziendali:

- 1° - Aumento di lire 23 orarie da corrispondersi in aggiunta all'attuale premio di produzione in atto. Pertanto a decorrere dal 1/11/1971 il premio di produzione sarà di lire 80 orarie per tutti i lavoratori.-
- 2° - I lavoratori attualmente inquadrati in 5° e 4° categoria verranno passati in 3° categoria entro il 31/12/1971.- e con decorrenza 1/1/1972.- da tale data i nuovi assunti verranno inseriti in 3° categoria.
- 3° - Autorizzazione per l'esame generale degli ambienti di lavoro da parte di un Ente di gradimento dei lavoratori.-
- 4° - Concessione di un breve permesso retribuito ad ogni dipendente non turnista onde consentirgli di sottoporsi ad una visita medica.-
- 5° - Adozione di documenti riportanti le caratteristiche sanitarie ambientali e personali.-

La pratica attuazione di quanto sopra avverrà secondo le seguenti norme:

ESAME SANITARIO AMBIENTALE

- a) L'Azienda concorda che i tecnici designati dalla RAS entrino in Azienda per accertare l'esistenza e la quantità di agenti nocivi nei reparti di lavoro.
- b) La RAS comunicherà per iscritto il nome dell'Ente E/o dei Tecnici da Lei scelti per la rilevazione sulla nocività.-
- c) L'Ente o il responsabile dei Tecnici di cui al punto b) dovranno inviare alla Direzione Aziendale una lettera con la quale si solleva l'azienda da ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente od altro che potesse accadere durante la permanenza di detti Tecnici nell'Azienda e nella quale si garantisce il segreto sulle tecnologie di produzione di cui vengono a conoscenza.-
- d) Gli oneri eventuali di detti accertamenti saranno in linea di massima a carico dell'Azienda: qualora però per detti accertamenti si rendessero necessarie spese sensibili la RAS in via preliminare dovrà incontrarsi con la Direzione Aziendale per la valutazione del caso.-
- e) La RAS comunicherà alla Direzione Aziendale i reparti da sottoporre al controllo con preavviso minimo di 48 ore e con l'indicazione nominativa dei Tecnici prescelti. Tale controllo dovrà inoltre venire effettuato in modo da non interferire con il normale svolgimento delle attività lavorative dei reparti interessati e non.-
- f) Gli incaricati ad effettuare gli accertamenti dovranno essere esclusivamente dei tecnici.-

- g) L'Azienda avrà diritto di fare accompagnare gli incaricati da propri tecnici
- h) La RAS delegherà ove necessario, rappresentanti dei lavoratori che accompagneranno i tecnici incaricati per il tempo strettamente necessario
- i) Copia dei verbali relativi alle condizioni di nocività ambientale saranno consegnati tramite la RAS alla direzione aziendale per essere raccolti nell'apposito registro sanitario delle condizioni ambientali.
- l) L'esito degli accertamenti verrà esaminato tra la Direzione aziendale e la RAS per il reperimento di comune accordo degli strumenti idonei ad eliminare le eventuali condizioni ritenute nocive alla salute dei lavoratori

- ESAME SANITARIO PERSONALE

- a) Una visita medica facoltativa per ciascun dipendente verrà effettuata presso un ente di gradimento dei lavoratori. Per favorire questo, l'azienda quale unico onere a suo carico, si assume l'impegno di corrispondere un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario e che non supererà le 4 (quattro) ore complessive.
- b) L'Ente invierà una cartolina di invito al lavoratore il quale la dovrà presentare alla direzione aziendale per ottenere il permesso. Il numero dei dipendenti chiamati alla visita volta per volta, non dovrà essere tale da intralciare la normale attività lavorativa.
- c) I permessi e quindi il pagamento delle relative ore nella misura massima di 4 (quattro), saranno a carico dell'azienda per i soli normalisti. I turnisti potranno recarsi al centro soltanto durante le ore non lavorative.

- DOCUMENTI SANITARI

- a) La pratica applicazione del libretto personale sanitario e del registro sanitario ambientale verrà definita di comune accordo dalle parti in epoca da concordarsi. Comunque l'onere della realizzazione del documento sarà a carico dell'azienda.

- IL PRESENTE ACCORDO HA LA VALIDITA' DAL 1/11/1971 AL 31/12/1972

Per il periodo della sua validità le organizzazioni sindacali ed i delegati Aziendali a nome e per conto delle maestranze della Ditta TERIM si impegnano a non promuovere ulteriori azioni o rivendicazioni per quanto oggetto del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto:

P. la Ditta TERIM

I Delegati Aziendali

P; le Organizzazioni Sindacali

Sturton
Agimone Romano

Luigi Loioletto
Luigi Oreste
Giulio Mang
Giorgio Tassi
Massimo Zini

Luigi Malanotte
Stefano
Paolo Piuma